



COMUNE DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 71

Del

16/07/07

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Il giorno 16/07/07 alle ore 20:15 ed in prosieguo il giorno 17/07/07 alle ore 21:00 nella sala delle adunanze della sede comunale, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di prima Convocazione.

Presiede la seduta d.ssa Maria Teresa Vigiani nella sua qualità di Presidente

Al momento della seduta cui la trattazione della presente deliberazione ha inizio (Ore: 23:30 del 16/07/07) risultano (*) presenti e assenti:

FERRI FERRUCCIO	Si	RUBETTI PAOLO	Si
PIANTINI GIUSEPPE	Si	SASSOLI FEDERICO	No
NASSINI RENATO	Si	NORCINI GIANFRANCO	Si
VIGIANI MARIA TERESA	Si	CHECCACCI SERENA	No
MULINACCI GIUSEPPE	No	BENDONI BARBARA	Si
DETTI DOMENICO	Si	VITELLOZZI SANTINO	Si
POLVERINI SILVANO	Si	COREZZI MAURO	No
LARGHI ALBERTO	Si	CIAMPELLI CLAUDIA	Si
SANTINI EMANUELE	Si	VARRAUD GIAMPIERO	Si
ZOCCOLA ASCANIO	Si	BARTOLINI ELISA	No
ARDENTI ENZO	Si		

Totale presenti 16 Totale assenti 5

Assessori esterni presenti: Nessuno

Funzionario verbalizzante dr. Massimo Zavagli in qualità di Segretario Generale

Assistito da Luigina Boschi

Scrutatori: ARDENTI ENZO SANTINI MANUELE VITELLOZZI SANTINO

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

Immediatamente eseguibile No

Allegati: Si

*) Il numero dei presenti e assenti nel presente frontespizio é riferito all'inizio della trattazione dell'argomento. Le eventuali nuove entrate e le uscite nonché il numero dei presenti alla votazione sono contenuti all'interno del presente verbale

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

- Vista la legge n. 65 dell'8 marzo 1986, che disciplina l'ordinamento della Polizia Municipale ed in particolare l'art. 5 secondo il quale "gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del Consiglio Comunale, portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti";
- Dato atto che con l'approvazione del Regolamento Comunale istitutivo del Corpo di Polizia Municipale il Consiglio Comunale con DCC n. 128/96 aveva espresso la volontà che la Polizia Municipale svolgesse il proprio servizio armata dettando alcune norme di dettaglio al titolo VII armamento;
- Visto il Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza approvato con D.M. 4 marzo 1987;
- Dato atto che l'art. 2 del suddetto D.M. rinvia a regolamenti dell'ente di appartenenza la determinazione dei servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso della qualità di agenti di P.S. portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi;
- Considerata la necessità di dare corso all'approvazione del Regolamento comunale così come dispone la predetta norma;
- Visto lo Statuto del Comune di Bibbiena;
- Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativamente agli atti di competenza dei Consigli Comunali;
- Visto il parere favorevole espresso in data 20 giugno 2007 ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, dal Comandante della Polizia Municipale, dott.ssa Enrica Michelini, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa dell'atto;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento comunale concernente l'armamento degli appartenenti alla Polizia Comunale formulato nell'unito testo allegato (Allegato 1 - Regolamento comunale concernente l'armamento degli appartenenti alla Polizia Comunale) al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale.
2. di disporre che la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva e corredata del relativo allegato, venga trasmessa:
 - al Ministero dell'Interno a norma e con le modalità previste dall'art. 11 della legge n. 65 del 1986;

- alla Prefettura di Arezzo a norma dell'art. 2, 2 comma, del D.M. 4 marzo 1987 n. 145
- 3. di dare atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto la presente delibera non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.

COMUNE DI BIBBIENA

Provincia di Arezzo

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ARMAMENTO DEL CORPO
DI POLIZIA MUNICIPALE**

(Legge 7 Marzo 1986, n. 65 - D.M. 4 Marzo 1987, n. 145)

INDICE

CAPO I°

Generalità Numero e Tipo di Armi

- Art. 1 - Campo di applicazione
- Art. 2 - Tipo delle Armi in dotazione
- Art. 3 - Numero delle Armi in dotazione

CAPO II °

Modalità e casi di Porto dell'Arma

- Art. 4 - Servizi Svolti con armi
- Art. 5 - Assegnazione dell'arma
- Art. 6 - Modalità di porto dell'arma
- Art. 7 - Servizi di collegamento e di rappresentanza
- Art. 8 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

CAPO III°

Tenuta e Custodia delle Armi

- Art. 9 - Prelevamento e versamento dell'arma
- Art. 10 - Doveri dell'assegnatario
- Art. 11 - Custodia delle Armi
- Art. 12 – Armadi blindati e registri
- Art. 13 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni
- Art. 14 - Sostituzione delle munizioni
- Art. 15 - Controlli di sorveglianza
- Art. 16 – Nomina e doveri del consegnatario e del sub consegnatario delle armi

CAPO IV°

Addestramento

- Art. 17 - Addestramento al tiro
- Art. 18 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

CAPO V°

Disposizioni Finali

- Art. 19 - Norme Integrative
- Art. 20 - Entrata in Vigore

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

CAPO I

GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 ed in riferimento al titolo VII (armamento) del regolamento comunale che ha istituito il Corpo di Polizia Municipale approvato con D.C.C. n. 128/96, le dotazioni delle armi, ed i servizi prestati con armi degli appartenenti alla Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni della Legge 7.03.1986 n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto custodia e impiego delle armi e delle munizioni. L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S. è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 2

Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agente di P.S. ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, è la pistola a funzionamento semiautomatico calibro 9x21, sia per il personale maschile che per il personale femminile.

Art. 3

Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza maggiorato del 5% o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco ed è comunicato al Prefetto.

Il Comandante della Polizia Municipale denuncia ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Servizio di Polizia Municipale, al locale Comando dei Carabinieri

CAPO II

Modalità e casi di porto dell'arma

Art. 4

Servizi svolti con armi

Nell'ambito del territorio Comunale e/o nel territorio degli altri Comuni convenzionati ai sensi dell'art. 1 comma 2° della Legge 07.03.1986 n. 65, il personale del Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di agente di P.S., svolge con le armi tutti i servizi esterni di istituto in particolare quelli riguardanti:

- servizi di vigilanza e controllo del territorio;
- servizi di vigilanza e protezione della casa comunale;
- servizi notturni;
- pronto intervento;
- attività di ordine e sicurezza pubblica.

Art. 5

Assegnazione dell'arma

L'arma, dotata di 2 caricatori corredati delle relative munizioni, è assegnata in via continuativa agli addetti al Corpo di Polizia Municipale con qualifica di agenti di P.S. che svolgono i servizi di cui all'art. 4 .

Il provvedimento, con cui si assegna l'arma in via continuativa, è disposto dal Sindaco per il periodo di un anno e viene comunicato al Prefetto.

Del provvedimento di assegnazione in via continuativa è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

L'Assegnazione dell'arma avviene dopo aver superato un corso teorico-pratico di addestramento all'uso della stessa, da tenersi presso una Sezione del Tiro a Segno Nazionale.

Nel caso che l'appartenente al Servizio non dovesse superare il corso, il Responsabile del Servizio ne disporrà la ripetizione entro 3 (tre) mesi.

Dopo il corso suddetto, gli appartenenti al Servizio dovranno effettuare esercitazioni di tiro, presso una Sezione di Tiro a Segno Nazionale, con cadenza almeno annuale; esercitazioni suppletive sono disposte dal Comandante in relazione alle esigenze del servizio ed alla preparazione raggiunta dagli addetti.

Tutti gli oneri relativi alle spese sostenute per l'addestramento obbligatorio e per le esercitazioni all'uso dell'arma, sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6

Modalità e porto dell'arma

Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale con la qualifica di agenti di P.S. che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui l'agente è autorizzato a svolgere il servizio in abiti civili, l'arma deve essere portata in modo non visibile.

Il Comandante della Polizia Municipale, ancorché in uniforme, porta l'arma esclusivamente nei casi in cui ne ravvisi la necessità.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 7

Servizi di Collegamento e di Rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, effettuati fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S., sono svolti di senza armi.

Art. 8

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto.

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, che lo stesso sia svolto con armi. Nei casi previsti dal presente articolo, il Comandante del Corpo comunica al Prefetto di Arezzo e, se diverso, a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 9

Prelevamento e versamento dell'arma

L'arma è prelevata presso il consegnatario o sub-consegnatario di cui all'art. 16 previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'Art. 5 , nel registro di cui al successivo Art. 12 dal personale destinato ai servizi esterni di cui all'art. 4.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario o sub-consegnatario, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, ovvero allorquando viene a mancare la qualità di Agente di P.S. , all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Comandante del Corpo o del Prefetto.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediatamente comunicazione all'Ufficio o Comando presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata ai sensi dell' Art. 3

Art. 10

Doveri dell'assegnatario

L'addetto al Corpo di Polizia Municipale al quale l'arma è stata assegnata in via continuativa, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica, e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Comandante del Corpo, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo Art. 17;
- f) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di esse e delle munizioni, al Comando dei Carabinieri.
- g) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con estranei che tra colleghi;
- h) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
- i) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza

Art. 11

Custodia delle armi

Le armi assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni e le munizioni stesse, in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, sono custodite in apposito locale all'interno di armadi blindati distinti, fino ad un numero massimo di quindici pistole e 400 munizioni.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, sono svolte di norma dal Comandante del Corpo e in caso di sua assenza o di impedimento, dal sub-consegnatario, nominato con provvedimento del Responsabile del Corpo stesso.

L'autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della Legge 18 Aprile 1975, n. 110, ed ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Art. 12

Armadi blindati e Registri

All'interno del Comando sono installati armadi blindati con appositi tesoretti dotati di serratura propria in numero pari agli addetti autorizzati al porto dell'arma, dove ogni singolo addetto al Corpo di Polizia Municipale, agente di p.s. ed assegnatario di un'arma, può custodire l'arma e le munizioni quando non è in servizio.

Ogni singolo addetto sarà responsabile di un tesoretto e sarà dotato di una chiave dell'armadio blindato per il deposito dell'arma e di una chiave del singolo tesoretto a sua esclusiva disponibilità e di cui è personalmente responsabile. Allo stesso modo ogni singolo addetto sarà responsabile di un tesoretto e sarà dotato di una chiave dell'armadio blindato per il deposito delle munizioni e di una chiave del singolo tesoretto a sua esclusiva disponibilità e di cui è personalmente responsabile.

Copia delle chiavi sono custodite all'interno di un plico sigillato e controfirmato dal Comandante del Corpo e custodite in altra cassaforte.

Il comando è dotato di un registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni le cui pagine sono numerate e preventivamente vistate dal Questore e di altro registro dove

saranno annotate le consegne giornaliere delle armi e la riconsegna da parte dell'appartenente al Corpo, preventivamente numerato e vistato dal Responsabile del Corpo.

Art. 13

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

L'accesso nei locali in cui possono essere custodite le armi e le munizioni, durante le operazioni di prelevamento e versamento delle armi, è consentito esclusivamente al Sindaco o suo delegato, al Comandante del Corpo, al consegnatario e sub-consegnatario.

L'accesso è inoltre permesso agli agenti soltanto il tempo strettamente necessario per accedere al tesoretto individuale all'interno dell'armadio blindato.

Nei casi previsti precedentemente dove è prevista la riconsegna delle armi, queste devono essere versate scariche.

Le operazioni di caricamento e di scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni. All'ingresso dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono affisse ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Art. 14

Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Corpo, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni cinque anni, ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

Art. 15

Controlli e sorveglianza

I controlli mensili dei locali in cui possono essere custodite le armi e le munizioni, sono effettuati dal consegnatario, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

L'esito dei controlli è riportato nel Registro di cui all'art. 12

Il Sindaco ed il Comandante del Corpo, dispongono visite periodiche di controllo.

Art. 16

Nomina e doveri del consegnatario e del sub consegnatario delle armi

Con provvedimento del Comandante sono nominati un consegnatario ed un sub consegnatario delle armi e delle munizioni. Il sub consegnatario espleta tutte le attività proprie del consegnatario in assenza di quest'ultimo.

Il consegnatario ed il sub consegnatario in caso di sua assenza, delle armi e delle munizioni curano con la massima diligenza:

- a) la custodia delle armi di scorta e la conservazione delle stesse e delle munizioni contenute nelle apposite casseforti, dei registri e della documentazione, delle chiavi;
- b) l'effettuazione dei controlli periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;

d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.

Collaborano con il Comandante del Corpo, per la disciplina delle operazioni relative alle armi, per l'esecuzione dei controlli, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità.

Essi inoltre curano:

- a) la predisposizione del provvedimento del Sindaco per la fissazione del numero delle armi e della relativa comunicazione al Prefetto;
- b) l'istruzione e la predisposizione del provvedimento del Sindaco per l'assegnazione delle armi in via continuativa, la revisione annuale, la comunicazione al Prefetto, l'annotazione sul tesserino di identificazione o il rilascio di copia del provvedimento di assegnazione ai singoli assegnatari.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art. 17

Addestramento al Tiro

Gli appartenenti al Corpo, assegnatari di arma, dovranno effettuare esercitazioni di tiro, presso una Sezione di Tiro a Segno Nazionale con la cadenza prevista dall'art. 5.

Tutti gli oneri relativi alle spese sostenute per l'addestramento obbligatorio e per le esercitazioni all'uso dell'arma, sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

E' comunque consentito ad ogni appartenente al Corpo di effettuare esercitazioni di tiro facoltative, da tenersi fuori dell'orario di servizio e con oneri a carico dell'addetto.

Art. 18

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

Gli addetti al Corpo, purchè muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 5 e comandati ad effettuare esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione fuori del Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

Il Prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal Responsabile del Corpo almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Norme Integrative

Per quanto non espressamente previsto dal Presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145, delle Legge 18.04.1975,

n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. della Legge di P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 20

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto di ~~AREZZO~~ ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo.



COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio: Polizia, sicurezza e affari legali

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

Approvazione del regolamento comunale concernente la disciplina dell'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: favorevole.

Si segnala che la sopra indicata proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata o, comunque, gli effetti finanziari e contabili saranno oggetto di apposita determina del Responsabile del Servizio.

Bibbiena, 20 giugno 2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D.C.C. n. 71 Del 16/07/07

Oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA DISCIPLINA
DELL'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Inizio Trattazione del presente argomento Ore: 23:30 del 16/07/07

Il Presidente d.ssa Maria Teresa Vigiani, dopo aver introdotto l'argomento passa la parola al Consigliere e assessore sig. Alberto Larghi che lo illustra brevemente.

Quindi, senza interventi di particolare rilievo;

IL CONSIGLIO

Assistito all'andamento della trattazione del presente argomento come avanti riportato;

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;

Recepiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art.42 del D.lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti espressi palesemente per alzata di mano:

Votanti	16
Voti Favorevoli	16
Voti Contrari	0
Su Presenti	16
Essendosi astenuti	0

DELIBERA

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente

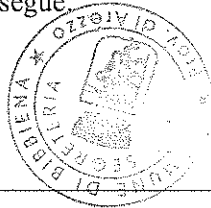
D.Cc. n. 71 del 16/07/07

Oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA DISCIPLINA
DELL'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Mario Tese Vigini



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

PUBBLICAZIONE

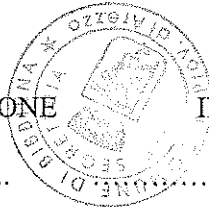
Reg. Pubblicazione n° *1214*

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione si dichiara che la presente
deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addi *2.08.2007*

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

[Signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che:

☐ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18/8/2000, n.267.

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il *12.08.2007*, essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/8/2000, n.267.

☐ La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni.
(oppure)

Addi *2.08.2007*

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

[Signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]